

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 marzo 2019, n. 477

POR PUGLIA 2000-2006 – Misura 4.1 - Azione D) – PIA “Pacchetti Integrati di Agevolazioni”. Concordato preventivo R.C.P.N. 6/2018, Tomaificio Zodiaco S.r.l. – Determinazioni.

Assente l'assessore allo Sviluppo Economico, Cosimo Borraccino, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Incentivi alle PMI, Grandi Imprese e confermata dalla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, riferisce quanto segue il Vice Presidente:

Visti:

- La L.R. n. 13 del 25.09.2000, con la quale venivano definite le Procedure per l'attivazione del Programma Operativo della Regione Puglia 2000-2006;
- La D.G.R. n. 1255 del 10.10.2000, con la quale veniva approvato il POR Puglia 2000-2006, relativo alla Programmazione dei Fondi Strutturali 2000-2006 (Burp n. 138 del 16.11.2000);
- La D.G.R. n. 1692 del 11.12.2000, con la quale veniva approvato il Complemento di Programmazione;
- La D.G.R. n. 2077 del 27.12.2001, con la quale veniva approvato lo schema di bando per la presentazione delle domande da parte dei consorzi di imprese per l'acquisizione di incentivi, previsti dalla Misura 4.1 “Aiuti al Sistema Industriale - Pmi e Artigianato - Azione d) - Pacchetti Integrati di Agevolazioni per investimenti finalizzati allo sviluppo di programmi di investimento che richiedano l'integrazione tra diverse agevolazioni”;
- La determinazione n. 114 del 09.05.2002, con la quale veniva approvato il Bando per la presentazione delle domande, pubblicato sul BURP n. 68 del 05.06.2002;
- La D.G.R. n. 1088 del 02.08.2002, con la quale venivano prorogati i termini per la presentazione delle domande al 16 settembre 2002 incluso;
- La D.G.R. n. 949 del 27.06.2003, con la quale veniva approvata la graduatoria di merito dei consorzi ammessi alle agevolazioni, pubblicata sul Burp n. 78 del 10.07.2003;

Premesso che:

- Con determinazione del Dirigente del Settore Artigianato n. 419 del 08.09.2003, veniva concesso in via provvisoria ed impegnato il contributo spettante al Consorzio **Produttori Salentini Calzature Soc. Cons. a r.l. - Casarano (Le)**, per conto delle imprese consorziate, **Italiana Pellami S.r.l., Tomaificio Zodiaco S.r.l., Tecnosuole S.r.l., Iris Sud S.r.l., Metal Target S.a.r.l., Leather Calzature S.r.l., Carla S.r.l. e Mga S.r.l.**, per un importo complessivo pari ad € 8.655.900,00;
- Con determinazione n. 591 del 01.12.2003, veniva liquidata la prima quota, pari al 40% del contributo in c/impianti, in favore del Consorzio beneficiario “Produttori Salentini Calzature Soc. Cons. a r.l. - Casarano (Le)”, per conto delle imprese consorziate, per l'importo complessivo di € 2.290.056,00;
- Con determinazione n. 1985 del 12.12.2005, si provvedeva a liquidare la seconda quota, pari al 40% del contributo in c/impianti, in favore del Consorzio beneficiario “Produttori Salentini Calzature Soc. Cons. a r.l. - Casarano (Le)”, per conto delle imprese consorziate, per l'importo complessivo di € 516.441,00;
- Con determinazione n. 1647 del 20.10.2005, si liquidava la prima quota del contributo in c/interessi in favore del Consorzio beneficiario “Produttori Salentini Calzature Soc. Cons. a r.l. - Casarano (Le)”, per conto delle imprese consorziate e per esso alla Banca Popolare Pugliese Sc.ar.l. di Parabita (Le), per l'importo complessivo di € 155.611,57;
- Con Atto Dirigenziale n. 753 del 13.07.2006, veniva liquidata la seconda quota del contributo in c/interessi in favore del Consorzio beneficiario “Produttori Salentini Calzature Soc. Cons. a r.l. - Casarano (Le)”, per conto delle imprese consorziate e per esso alla Banca Popolare Pugliese Sc.ar.l. di Parabita (Le), per l'importo complessivo di € 53.231,70;
- Con Atto Dirigenziale n. 808 del 25.07.2007, si liquidava il saldo del contributo in c/interessi in favore

- del Consorzio beneficiario "Produttori Salentini Calzature Soc. Cons. a r.l. - Casarano (Le)", per conto delle Imprese consorziate e per esso alla Banca Popolare Pugliese Sc.ar.l. di Parabita (Le), per l'importo complessivo di € 1.072.956,91;
- Con Atto Dirigenziale n. 1110 del 22.10.2008, all'esito delle attività di collaudo, veniva rideterminato il contributo concesso provvisoriamente con Determinazione n. 419 del 08.09.2003 e concesso, in via definitiva, un contributo pari ad € 4.516.295,44, nonché liquidato il saldo del contributo in c/capitale, in favore del Consorzio beneficiario "Produttori Salentini Calzature Soc. Cons. a r.l. - Casarano (Le)", per conto delle imprese consorziate, per un importo di € 427.998,26, con disimpegno della restante somma di € 4.139.604,56;
 - La complessiva somma erogata al Consorzio Produttori Salentini Calzature Soc. Cons. a r.l., per conto delle imprese consorziate Iris Sud S.r.l., Italiana Pellami S.r.l., **Tomaificio Zodiaco S.r.l.** e Tecnosuole S.r.l. ammonta ad € 4.516.295,44;
 - Il contributo di cui ha beneficiato l'impresa **Tomaificio Zodiaco S.r.l.**, è pari ad € **480.727,15**;
 - Con Verbale di Notifica del 30.01.2013, la Guardia di Finanza di Bari notificava l'Ordine di Esibizione emesso in data 03.01.2013 dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce - Dr. Antonio Negro, in relazione al procedimento penale n. 5533/09 R.G.N.R., nei confronti di: Consorzio Produttori Salentini Calzature Soc. Cons. a r.l., Filanto S.p.a., Iris Sud S.r.l., Italiana Pellami S.r.l., Tecnosuole S.r.l., **Tomaificio Zodiaco S.r.l.**, per il delitto di cui agli artt. 110 e 640 *bis* c.p. e per l'illecito amministrativo di cui agli artt. 5, comma 1, lett.a), 6 e 24, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2011; nonché nei confronti dei legali rappresentanti delle summenzionate società, per il delitto di cui agli artt. 110 e 640 *bis* c.p.. Successivamente, in data 26.03.2013, la medesima Guardia di Finanza - Nucleo Polizia Tributaria di Bari, notificava il decreto di sequestro per equivalente dei beni mobili e immobili di proprietà degli indagati e delle ditte, per un valore complessivo pari al profitto conseguito, indicato in € 10.475.992,44 e contestuale ordinanza applicativa di misura cautelare interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 231/2001, per la durata di anni uno, emessi in data 11.03.2013 dal G.I.P. del Tribunale di Lecce, dott.ssa Antonia Martalò. La Regione Puglia si costituiva quale parte civile nel giudizio penale nei confronti degli indagati persone fisiche. A seguito della declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione nei confronti degli imputati persone fisiche, in data 09.05.2017, veniva dichiarata la decadenza delle parti civili. Il giudizio è, invece, tutt'ora pendente nei confronti degli enti;
 - Con nota del 12.04.2013, prot. n. AOO_158-03030, il Servizio Competitività comunicava al Consorzio beneficiario "Produttori Salentini Calzature Soc. Cons. a r.l." ed alle imprese consorziate, l'avvio del procedimento di revoca e recupero delle somme erogate e successivamente, con A.D. n. 778 del 30.04.2014, procedeva alla revoca totale del contributo concesso ed al recupero della complessiva somma erogata, pari ad € 4.516.295,44, oltre a rivalutazione ed interessi legali maturati, per un importo complessivo di € 6.262.401,33. Avverso tale atto il Consorzio Pro.Sal. Ca., anche per conto delle consorziate **Tomaificio Zodiaco S.r.l.**, Italiana Pellami S.r.l. e Tecnosuole S.r.l., proponeva ricorso al Tar - sede di Lecce (R. G. n. 2403/2014). La società consorziata Iris Sud S.r.l. procedeva ad impugnare autonomamente l'A.D. n. 778 del 30.04.2014 dinanzi al Tar Lecce (R.G. n. 1883/2014). La Regione Puglia si costituiva in giudizio, eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo. Il Tar riuniva i giudizi e, con sentenza n. 253/2015, dichiarava il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario. Il Consorzio Pro.Sal.Ca., per conto delle consorziate **Tomaificio Zodiaco S.r.l.**, Italiana Pellami S.r.l. e Tecnosuole S.r.l., provvedeva a notificare, in data 20.07.2015, atto di citazione in riassunzione dinanzi al Tribunale di Bari (R.G. n. 10783/2015). La Regione Puglia si costituiva nel giudizio, che è tutt'ora in corso. La società Iris Sud S.r.l., invece, proponeva appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 253/2015. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2436/2016, accoglieva parzialmente il ricorso e, in riforma della sentenza appellata, stabiliva che il giudizio di impugnazione del provvedimento di revoca del contributo fosse rimesso al TAR Lecce, con specifico ed esclusivo riferimento alla contestazione relativa alla carenza di bancabilità del progetto originario presentato da Iris Sud S.r.l.; per l'esame delle altre contestazioni, invece, veniva confermata la giurisdizione del

Giudice ordinario. Il Tar Lecce, con sentenza n. 881/2018, accoglieva il ricorso, rilevando un difetto di istruttoria rispetto alla verifica concernente la sussistenza del requisito di bancabilità del progetto proposto. Avverso la parte della sentenza n. 2436/2016 del Consiglio di Stato che affermava la giurisdizione del Giudice Ordinario, invece, Iris Sud S.r.l. proponeva ricorso per Cassazione, finalizzato ad ottenere una pronuncia di dichiarazione della integrale giurisdizione del Giudice Amministrativo. Con Sentenza n. 16831/2017, Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione rigettavano il ricorso, confermando integralmente la sentenza gravata. Iris Sud S.r.l., pertanto, provvedeva a riassumere la causa dinanzi al Tribunale di Bari (R.G. n. 17370/2017), con atto notificato in data 03.11.2017. Il predetto giudizio è tutt'ora pendente;

- Per i medesimi motivi di cui all'indagine penale ed all'Atto Dirigenziale di revoca e recupero delle agevolazioni concesse (artifici e raggiri ai fini del conseguimento dei benefici), su richiesta del PM erariale presso la Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Puglia, in data 10.06.2015, veniva emesso decreto di sequestro cautelare ante causam sul patrimonio (mobiliare ed immobiliare) degli amministratori-persone fisiche, sia del Consorzio Pro.Sal.Ca., sia delle singole società consorziate. La Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Puglia citava in giudizio, con distinti atti di citazione, le società **Tomaificio Zodiaco S.r.l.**, Tecnosuole S.r.l. ed Italiana Pellami S.r.l., unitamente ai legali rappresentanti, nonché il Consorzio Pro.Sal.Ca. ed il legale rappresentante del Consorzio stesso. Con le sentenze n. 222/2016, n. 223/2016 e 250/2016, la Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Puglia - accoglieva la domanda risarcitoria, condannando rispettivamente Tecnosuole S.r.l., **Tomaificio Zodiaco S.r.l.** e Italiana Pellami S.r.l., tutte in solido con il Consorzio, nonché i loro legali rappresentanti, al pagamento, in favore della Regione Puglia, della somma corrispondente alla quota parte di contributo erogato in favore delle stesse. Nello specifico, la società **Tomaificio Zodiaco S.r.l.** era condannata al pagamento della somma di **€ 480.726,73**, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese del giudizio, con conversione del sequestro in pignoramento, ex art. 686 c.p.c.. Dette sentenze venivano appellate. In particolare, avverso la sentenza n. 223/2016 veniva proposto appello sia dalla società **Tomaificio Zodiaco S.r.l.** (unitamente al Consorzio Pro.sal.ca. a r.l. ed a Lupo Anna, legale rappresentante della società), con ricorso R.G. n. 51745/2016; sia dalla Banca Popolare Pugliese (con distinto ricorso R.G. n. 51678/16), quale intervenuta volontariamente in primo grado onde rivendicare in proprio ed in via autonoma l'equivalente del valore dei titoli pubblici (dossier titoli n. 8702814, controvalore Euro 109.640,74) all'epoca dati in garanzia alla medesima Banca dalla società Tomaificio Zodiaco S.r.l.; tanto si determinava a fronte del mutuo ipotecario concesso per l'acquisto del capannone industriale (oggi sotto sequestro penale per equivalente sin dal 26.03.2013): titoli di cui la Banca (BPP) eccedeva nel giudizio contabile l'impignorabilità a proprio vantaggio ed in disfavore dell'Erario. Le predette cause d'appello, nelle quali la Regione Puglia si costituiva a ministero dell'avv. Giovanni Galasso, venivano preliminarmente riunite e discusse all'udienza del 26.10.2018 e, successivamente, decise con un'unica sentenza, la n. 20/2019, con la quale veniva confermata la decisione di primo grado, previa dichiarazione di inammissibilità dell'appello della BPP.

Considerato che:

- In data 07.09.2018, la società Tomaificio Zodiaco S.r.l. in liquidazione depositava ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato ex art. 160 e ss. L.F., dinanzi al Tribunale di Lecce;
- Con decreto del 16.10.2018, Il Tribunale di Lecce ammetteva il concordato preventivo proposto, dichiarando aperta la relativa procedura, con fissazione della data di udienza per l'espressione del voto dei creditori ex art. 174 e ss. L.F., per il giorno 18.02.2019, successivamente rinviata al 18.03.2019;
- Nel decreto del 16.10.2018 di ammissione al concordato, quest'ultimo viene qualificato come concordato con continuità aziendale, ex art. 186 bis L.F., considerato che la ripresa dell'attività aziendale, sospesa a seguito del provvedimento di sequestro penale, sarebbe assicurata, da un lato, dall'impegno della società Green Seagull S.r.l. ad acquistare l'azienda e ad assumere quindici ex dipendenti della Tomaificio Zodiaco S.r.l.; dall'altro, dall'impegno della società leader nel distretto calzaturiero di Casarano, Leo

- Shoes S.r.l., ad acquistare dalla società che riprenderà l'attività produttiva (Green Seagull S.r.l.), circa 3.000 tomaie al mese nel primo anno di attività;
- Il soddisfacimento dei creditori dovrebbe avvenire grazie all'apporto di finanza esterna da parte di terzi, con rinuncia alla rivalsa, e precisamente mediante il versamento, condizionato all'approvazione del concordato da parte del ceto creditorio, di complessivi € 490.000,00, nonché mediante la cessione dell'avviamento aziendale alla società Green Seagull S.r.l., in virtù di proposta irrevocabile di acquisto al prezzo di € 30.000,00;
 - Tutti i crediti privilegiati sono stati degradati a crediti chirografari, ai sensi dell'art. 160, comma 2, LF. I creditori, inoltre, sono stati suddivisi in classi:
 - I CLASSE: debiti erariali e previdenziali, da soddisfarsi nella percentuale del 5% (vi è proposta di transazione fiscale);
 - II CLASSE: debiti verso i dipendenti e verso la Regione Puglia, da soddisfarsi nella percentuale dell'8%, inclusi nella medesima classe per l'alto grado di privilegio;**
 - III CLASSE: banche e fornitori, da soddisfarsi nella percentuale del 3%;
 - IV CLASSE: debiti verso parti correlate, da soddisfarsi nella percentuale dell'1%;
 - La società Tomaificio Zodiaco S.r.l. in liquidazione si è impegnata a soddisfare i creditori, nelle percentuali approvate, entro il 30.09.2019;
 - Con nota del 28.02.2019, acquisita al protocollo della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 05.03.2019, n. AOO_158/0001676, l'avvocato incaricato a rappresentare la Regione Puglia nei giudizi innanzi alla Corte dei Conti e nelle procedure esecutive presso il Tribunale di Lecce, Avv. Giovanni Calasso, trasmetteva la proposta formulata dall'Avv. Cosimo Finiguerra, legale della società Tomaificio Zodiaco S.r.l. in liquidazione. Successivamente, con comunicazione del 06.03.2019, acquisita agli atti al prot. n. AOO_158/0001703 del 06.03.2019, l'Avvocatura regionale trasmetteva le integrazioni alla proposta originariamente formulata dall'Avv. Finiguerra, datate 02.03.2019 e 05.03.2019, nonché il parere predisposto dall'Avv. Galasso, su espressa richiesta dell'Avvocatura regionale medesima, in relazione alla suddetta proposta ed all'espressione del voto all'udienza del 18.03.2019. Nelle summenzionate note, viene chiarito che il sequestro disposto dalla Procura Regionale della Corte dei Conti ha riguardato beni di proprietà della società Tomaificio Zodiaco S.r.l. in liquidazione, rappresentati da:
 - 1) Titoli per un valore nominale di € 112.000,00, detenuti dalla Banca Popolare Pugliese;
 - 2) Conto di regolamento con un saldo di € 2.024,93;
 - 3) Conto infruttifero di € 8.458,68 e conto corrente con un saldo di € 446,17;
 - 4) Libretto di risparmio intestato a Lupo Anna, l.r.p.t., unitamente ad altro soggetto, con un saldo di € 10.050,97;

Tutti i titoli della società ed il capannone industriale di proprietà della stessa, sono stati oggetto, inoltre, di sequestro penale per equivalente, nell'ambito del procedimento penale n. 5533/09, ancora pendente nei confronti degli enti, dinanzi al Tribunale di Lecce, eseguito in data antecedente al sequestro della Procura Regionale della Corte dei Conti, limitato, peraltro, ai soli titoli. Il procuratore della società Tomaificio Zodiaco S.r.l. in liquidazione, nelle note del 27.02.2019, 02.03.2019 e 05.03.2019, ha chiarito che i predetti titoli ed il relativo controvalore, nonché tutti gli importi di cui ai suddetti rapporti di conto corrente, **sono esclusi dall'attivo patrimoniale del concordato n. 6/2018, ivi compresi i beni mobili macchinari ed il capannone industriale**, poiché a tutt'oggi sottoposti a sequestro preventivo per equivalente, in virtù di ordinanza del GIP Lecce n. 86/2013, eseguita in data 26.03.2013. Lo stesso ha altresì precisato che *"nell'auspicata ipotesi di loro dissequestro e di restituzione da parte del Giudice penale all'esito del noto giudizio penale 5533/09 RGNR (prossima udienza 7.05.2019), potranno anch'essi essere "assegnati" in sede di esecuzione alla stessa Regione Puglia a fronte del "credito" di quest'ultima riveniente dalla citata sentenza di condanna erariale n.223/16 (ora confermata in appello n.20/2019) a condizione che Regione Puglia, all'adunanza del 18 marzo p.v. esprima "voto favorevole"*

al concordato preventivo n.6/2018”.

L'Avv. Giovanni Calasso, nel parere redatto su richiesta dell'Avvocatura regionale, evidenzia che i titoli ed il conto di cui ai punti 1) e 2), sono stati costituiti in pegno in favore della Banca Popolare Pugliese S.p.a., a fronte di un mutuo concesso non soddisfatto per € 212.266,37, alla data del 31.12.2013. Pertanto, non può ritenersi certo che il Giudice dell'Esecuzione, in caso di revoca del sequestro penale, assegni i titoli oggetto di pegno alla Regione Puglia, dovendo risolversi il conflitto con la Banca Popolare Pugliese S.p.a., la quale ha preannunciato che promuoverà un giudizio di opposizione all'esecuzione. Nel summenzionato parere viene precisato, inoltre, che il voto favorevole della Regione Puglia alla procedura, avrebbe come conseguenza l'esdebitazione totale della società Tomaificio Zodiaco s.r.l. in liquidazione e, secondo una parte della giurisprudenza, potrebbe comportare anche l'esdebitazione della sig.ra Lupo Anna, atteso che il sequestro è stato autorizzato nei suoi confronti, non in proprio, ma in qualità di legale rappresentante della società, a seguito di proposizione di un'azione di responsabilità.

- Nel parere rilasciato dall'Avv. Calasso si legge altresì: *“In caso di voto favorevole, dunque, alla Regione Puglia spetterebbe la somma di € 52.995,68 (8% di € 662.446,00), con espressa rinuncia alle maggiori somme, non essendo certo che il Giudice Penale disponga la revoca del sequestro. [...] ferme, pertanto, le incertezze sopra evidenziate [...] è opportuno votare favorevolmente al concordato, in un'ottica transattiva che consentirebbe, in caso di revoca del sequestro penale:*

- L'assegnazione di tutti i titoli e delle somme di denaro depositati presso la Banca Popolare Pugliese alla Regione Puglia;
- La restituzione dell'opificio e dei macchinari, al Tomaificio Zodiaco s.r.l., a condizione che:
 - I) Venga sottoscritto un atto di cessione fra il Tomaificio Zodiaco s.r.l. e la Regione Puglia in forza del quale il Tomaificio Zodiaco s.r.l. cede tutti i titoli e le somme depositate presso la Banca Popolare Pugliese ed oggetto di sequestro alla Regione Puglia. E' evidente che detta cessione avrà efficacia a condizione che il Giudice Penale revochi il sequestro e che sia dichiarato inefficace il pegno della Banca Popolare Pugliese sui titoli.
 - II) Venga sottoscritto un atto di cessione fra la sig.ra Lupo Anna e la Regione Puglia in forza del quale la sig.ra Lupo Anna cede tutte le somme depositate presso la Banca Popolare Pugliese ed oggetto di sequestro, alla Regione Puglia.
 - III) Il Tomaificio Zodiaco s.r.l. precisi agli organi della procedura -al fine di rendere edotti tutti i creditori- che tutti i titoli e il denaro oggetto di sequestro sono stati ceduti dalla società alla Regione Puglia.
 - IV) La sig.ra Lupo Anna precisi agli organi della procedura -al fine di rendere edotti tutti i creditori- che tutto il denaro oggetto di sequestro è stato ceduto alla Regione Puglia.

In mancanza di voto favorevole, appare assai dubbio, alla luce della documentazione in mio possesso e non conoscendo il fascicolo del procedimento penale, che il giudice penale revochi il sequestro penale stante la mancata ricezione di somme da parte della Regione Puglia, con conseguente confisca dell'opificio, dei macchinari, dei titoli e delle somme oggetto di sequestro penale”.

Nel caso in cui la Regione Puglia esprimesse voto sfavorevole al concordato, dunque, vi sarebbe un'elevata probabilità, per i motivi sopra esposti, di non vedere soddisfatte le proprie ragioni di credito, con una prospettiva di recupero delle somme pressoché nulla.

Rilevato che:

- All'adunanza dei creditori di cui all'art. 174 L.F., ogni creditore può farsi rappresentare da un mandatario speciale, con procura che può essere scritta senza formalità sull'avviso di convocazione;
- Nell'adunanza dei creditori del 18.03.2019, il commissario giudiziale illustrerà la sua relazione e le proposte definitive del debitore;
- Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi;

- Dall'esame della proposta di concordato preventivo, del decreto di ammissione alla procedura e della relazione del Commissario Giudiziale ex art. 172 L.F., si evince che trattasi di concordato con continuità aziendale, ex art. 186 *bis* L.F., il quale consentirebbe la ripresa dell'attività aziendale, assicurata dall'impegno della società Green Seagull S.r.l. ad acquistare l'azienda e ad assumere quindici ex dipendenti della Tomaificio Zodiaco S.r.l.;
- Il concordato preventivo è una procedura concorsuale volta ad evitare il fallimento della Società con la conseguente disgregazione dell'impresa, con inevitabili riflessi di ordine economico e sociale sul territorio. Come si legge nella relazione del Commissario Giudiziale, inoltre, *"il concordato sarebbe più conveniente rispetto al fallimento, stante la possibilità di beneficiare della finanza esterna e del prezzo della cessione dell'avviamento aziendale [...]"*
- L'Avvocatura Regionale, per il tramite dell'Avv. Giovanni Calasso, esaminando i vari scenari possibili, tenuto conto dei giudizi pendenti, dei provvedimenti di sequestro sui beni mobili ed immobili, delle pretese vantate dalla Banca Popolare Pugliese S.p.a., nonché della proposta da ultimo formulata dal legale della società Tomaificio Zodiaco S.r.l. in liquidazione, ferme restando tali incertezze, ha espresso parere positivo, ritenendo più conveniente esprimere voto favorevole al concordato;
- L'Avvocatura Regionale ha trasmesso lo schema di contratto di cessione di crediti, redatto dall'Avv. Giovanni Calasso, tra la Società Tomaificio Zodiaco S.r.l. in liquidazione, in persona del l.r. (cedente), la sig.ra Lupo Anna (cedente) e la Regione Puglia (cessionaria).
Tale cessione è condizionata al verificarsi dei seguenti presupposti:

- Revoca del sequestro nel giudizio penale;
- Voto favorevole da parte della Regione Puglia al concordato n. 6/2018;
- Risoluzione, in favore della Regione Puglia, del conflitto con la Banca Popolare Pugliese, in relazione ai titoli oggetto di pegno.

Tutto ciò premesso e considerato

Si propone di:

- esprimere il voto favorevole alla proposta di concordato;
- delegare l'Avv. Giovanni Calasso, quale mandatario speciale, ad intervenire, per l'espressione del voto, nell'adunanza dei creditori del 18.03.2019;
- approvare lo schema di contratto di cessione di crediti allegato alla presente;
- autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi alla sottoscrizione del contratto di cessione di crediti.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E S.M. I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi degli articoli 4, comma 4, lettera k) della l.r. n. 7/97 e dell'art. 44, comma 4, lettera c) della l.r. n. 7/2004.

LA GIUNTA

- udita la relazione del Vice Presidente;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dai funzionari, dalla Dirigente del Servizio PMI, Grandi Imprese, dalla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi;
- a voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- di esprimere il voto favorevole alla proposta di concordato;
- di delegare l'Avv. Giovanni Calasso, quale mandatario speciale, ad intervenire, per l'espressione del voto, nell'adunanza dei creditori del 18.03.2019;
- di approvare lo schema di contratto di cessione di crediti allegato alla presente;
- di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi alla sottoscrizione del contratto di cessione di crediti;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. della Regione Puglia e sul sito istituzionale [http: www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it).

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

Contratto di cessione di crediti

Tra

-la Società Tomaificio Zodiaco s.r.l.. in liquidazione in concordato preventivo, in persona del legale rappresentante dott. Roberto Sbrillo, nato a _____ il _____ e residente in _____ alla via _____, n. ____ con sede in _____, via _____, P.I.VA _____;

-Lupo Anna nata a _____ il _____, residente in _____ via _____, n. _____, C.F. _____

Cedenti

E

la Regione Puglia, (C.F. 80017210727), in persona della Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, Avv. Gianna Elisa Berlingiero, autorizzata a sottoscrivere il presente atto in virtù della Deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del _____;

Cessionaria**PREMESSO CHE**

a) Il Tribunale di Lecce, con decreto 16.10.2018, ha ammesso la Società Tomaificio Zodiaco s.r.l.. in liquidazione alla procedura di concordato, qualificandolo come concordato in continuità (n. 6/2018);

b) Il GIP presso il Tribunale di Lecce, con ordinanza n.86/2013, eseguita il 26.03.2013, ha sottoposto a sequestro preventivo per equivalente:

- i seguenti titoli della società presso la Banca Popolare Pugliese:

Istituto di credito	Prodotto finanziario	IBAN o numero di conto	Saldo/valore al 26/03/2013
Banca Pop. Pugliese	Titoli		109.640,74
Banca Pop. Pugliese	Conto corrente		786,33
Banca Pop. Pugliese	Conto corrente		1.042,05
Banca Pop. Pugliese	c/c creditori		8.458,68
		Totale	119.927,8

- Macchinari per complessivi € 71.300,00;
- Opificio Industriale in Casarano, Fg. 6, partc. 154 sub 3, valore catastale € 790.000,00;

c) la Procura Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Puglia ha eseguito, in data 10.06.2015, nei confronti della società Tomaificio Zodiaco s.r.l. in liquidazione, nonché nei confronti della sig.ra Lupo Anna, nata a _____ il _____ ed ivi residente alla _____, nella sua qualità di legale rappresentante della società Tomaificio Zodiaco s.r.l., sequestro conservativo su tutti i beni e valori sussistenti su tutti i rapporti, anche di conto corrente, detenuti presso i seguenti Istituti Bancari ed Enti Previdenziali:

- a) Banca Popolare Pugliese Scpa, con sede in Via Provinciale Per Matino n. 5 Parabita;
- b) Banca Monte Dei Paschi di Siena spa, Piazza Salimbeni n. 3- Siena;
- c) Unicredit SPA, con sede legale in Via Alessandro Specchi n. 16 -Roma;
- d) INPS via Ciro il Grande 21 Roma;



nonché di qualsiasi altra ragione di credito eventualmente vantata nei confronti della Regione Puglia, sino alla concorrenza della somma di €. 480.726,73, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

5) Nessun sequestro risulta richiesto dalla Procura Regionale della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia sui beni immobili della società Tomaificio Zodiaco s.r.l. in liquidazione, con la conseguenza che i beni sottoposti a sequestro sono rappresentati da:

-Titoli per un valore nominale conto n. _____ di €.112.000,00, detenuti dalla Banca Popolare Pugliese;

-Conto di regolamento n. _____, con un saldo di €. 2.240,93.

La banca suddetta ha precisato che i suddetti titoli sono stati costituiti in pegno a fronte di un mutuo concesso non soddisfatto per €. 212.266,37 alla data del 31.12.2013 e sono, pertanto, indisponibili.

-Conto infruttifero n. _____ di €. 8.458,68 e conto corrente n. _____, con un saldo di €.446,17;

- Libretto di risparmio intestato a _____, unitamente al altro soggetto, con un saldo di €.10.050,97;

6) il suddetto sequestro Procura Regionale della Corte dei Conti per la Puglia è stato convertito in pignoramento con sentenza n. 223/2016 della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione la Puglia, confermata dalla sentenza n.20/2019 della Corte Dei Conti III Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello;

La Giunta Regionale ha autorizzato la sottoscrizione del presente contratto con Deliberazione n. _____ del _____, approvando il relativo schema.

Tutto ciò premesso e le premesse fanno parte integrante della presente cessione di credito, si conviene quanto segue:

A) Con la sottoscrizione del presente contratto, la società Tomaificio Zodiaco s.r.l. in liquidazione cede a titolo gratuito, in parziale soddisfazione del credito vantato dalla Regione Puglia, i seguenti crediti:

-Titoli per un valore nominale conto n. _____ di €.112.000,00 detenuti dalla Banca Popolare Pugliese;

-Conto di regolamento n. _____, con un saldo di €. 2.240,93;

-Conto infruttifero n. _____ di €. 8.458,68 e conto corrente n. _____, con un saldo di €.446,17;

- Libretto di risparmio intestato a _____, unitamente al altro soggetto, con un saldo di €.10.050,97;

B) la cessione è condizionata al verificarsi dei seguenti presupposti:

- Revoca del sequestro del giudice penale;
- Voto favorevole da parte della Regione Puglia al concordato n. 6/2018;
- Risoluzione in favore della Regione Puglia del conflitto con la Banca Popolare Pugliese in relazione ai titoli oggetto di pegno;

C) La cedente si obbliga a notificare agli organi della procedura di concordato che i suddetti titoli e le somme oggetto di cessione non faranno parte dell'attivo e, pertanto, saranno escluse dalla procedura ed i creditori non potranno soddisfarsi sugli stessi;

D) Con decorrenza dalla data del presente atto le parti si danno reciprocamente atto che la cessionaria diventa a tutti gli effetti di legge proprietaria dei crediti ceduti;

E) La cedente surroga la cessionaria nelle eventuali azioni intraprese avverso il debitore ceduto impegnandosi a sottoscrivere qualsiasi atto necessario e/o utile a consentire l'incasso dei crediti ceduti in li-



nea capitale, interessi e spese autorizzando, altresì, la cessionaria a compiere qualsiasi azione e/o formalità funzionali al recupero del credito;

F) La cedente, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, si impegna e si obbliga a provvedere a propria cura e spese alla immediata notifica al debitore ceduto, nonché ai suoi avallanti, garanti e/o obbligati in solido ceduti, della comunicazione di cui all' art. 1264 c.c., nonché a compiere quant'altro fosse necessario affinché i destinatari prendano debita nota dell'intervenuta cessione;

G) Le disposizioni del presente contratto saranno interpretate in modo semplice secondo l'equo significato tenendo conto delle relative disposizioni previste dal Codice Civile e dalla legislazione vigente di riferimento in materia di cessione di crediti ordinaria.

H) Le parti convengono che per qualunque controversia dovesse insorgere tra le stesse in relazione o in conseguenza del presente contratto e quindi in merito alla sua interpretazione, esecuzione, applicazione, validità ed efficacia, recesso, risoluzione o cessazione nonché per la definizione di ogni rapporto anche economico, sarà competente, in via esclusiva, il Tribunale di Lecce.

Letto, approvato, confermato e sottoscritto.

_____, li _____

Per Tomaificio Zodiaco s.r.l. in liquidazione
Sig. Roberto Sbrillo

Sig.ra Lupo Anna

Per la Regione Puglia
Avv. Gianna Elisa Berlingiero

IL PRESENTE ALLEGATO
E' COMPOSTO DA ...3..... FOGLI

LA DIRIGENTE
(avv. Gianna Elisa Berlingiero)

